

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**O G G E T T O:**

Abilitazione professionale per l'attività di estetista: criteri e modalità previsti dall'articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11.

Il giorno **09 Luglio 2010** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER**  
**MARTA DALMASO**  
**MAURO GILMOZZI**  
**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**ALESSANDRO OLIVI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

- vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 che disciplina l'attività di estetista ed ha sancito una serie di requisiti tecnico- professionali per l'esercizio dell'attività;
- visto il D.M. 21/03/1994 n. 352 del Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato che ha definito i programmi dei vari corsi previsti dalla legge nazionale 1/1990 vincolanti per le Regioni e Province Autonome in quanto atto di indirizzo e coordinamento destinato ad assicurare standard minimi di preparazione professionale
- visto il comma 6 bis dell'articolo 18 bis della legge provinciale n. 11/2002 che prevede che le disposizioni in materia di abilitazione professionale, previste al comma 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo, si applichino anche all'attività di estetista;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5487 di data 10 maggio 1991 che ha definito le modalità per ottenere la qualificazione professionale di estetista (art. 9 L.P. n. 21/1987);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8767 di data 14 agosto 1997 che ha integrato la deliberazione sopracitata a seguito del nuovo percorso triennale della formazione professionale di base;
- vista la deliberazione n. 1527/2008 che ha permesso nelle more della completa revisione della disciplina dell'abilitazione per l'attività di estetista la possibilità di riconoscere, ai fini dell'ammissione all'esame, eventuali crediti formativi acquisiti in percorsi diversi da quelli dei corsi istituiti ad hoc, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 18 bis. Il medesimo comma 2 prevede altresì che la Giunta provinciale possa stabilire criteri e modalità per la valutazione di questi crediti;
- visto l'articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, inserito e successivamente modificato rispettivamente dalle leggi provinciali n. 11 del 29 dicembre 2006 e n. 23 del 21 dicembre 2007, il quale attribuisce alla Giunta provinciale la determinazione dei seguenti elementi:
  - a) i contenuti tecnico - culturali dei programmi dei corsi di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge statale, valorizzando altresì le figure del maestro artigiano e della bottega scuola nei percorsi formativi;
  - b) gli standard di preparazione tecnico culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale e l'organizzazione degli esami di abilitazione professionale, nonché i criteri per accertare la conformità dei percorsi formativi avviati e non conclusi prima dell'applicazione del presente articolo, rispetto ai percorsi formativi e all'abilitazione professionale previsti dalla legge statale. Ai fini della ammissione agli esami possono essere considerati anche crediti formativi acquisiti in percorsi diversi da quelli dei corsi purché diano garanzia di equipollenza rispetto a questi ultimi; la Giunta provinciale può stabilire criteri e modalità per la valutazione di tali crediti;
- visto il Programma annuale delle attività per la formazione professionale 2009-2010, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1935 dd 30.07.2009, modificata con deliberazione n. 2376 dd 02.10.2009 e s.m., il quale, in relazione all'abilitazione professionale di estetista

disciplina i relativi corsi nelle more della completa revisione da parte del Servizio industria e artigianato;

Tutto ciò premesso:

- considerato che, nelle more dell'istituzione dei corsi previsti dalla presente deliberazione sarà garantito l'accesso all'esame secondo il sistema attualmente vigente: (legge n. 4 – 1 - 1990 n. 1, deliberazione della Giunta provinciale di data 10 maggio 1991 n. 5487 e deliberazione di Giunta provinciale di data 14-08-1997 n. 8767);
- considerata la documentazione prodotta dal gruppo di lavoro costituito da rappresentanti delle Associazioni di categoria più rappresentative, dagli istituti di formazione che operano nel settore, nonché da funzionari provinciali esperti in materia di formazione professionale, di artigianato e di attività formative a favore dello sviluppo;
- considerato che l'art. 18 bis, co. 2, lett. a), della legge provinciale n. 11/2002, invita a valorizzare la figura del maestro artigiano, ed è pertanto utile nella commissione per l'abilitazione la presenza di almeno un maestro artigiano;
- considerato che è stata sentita per le vie brevi l'Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 2 e che la stessa ha fatto pervenire le sue osservazioni in data 18 giugno 2010 prot. n. 157093/13.3;

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

- 1) di approvare il documento di cui all'Allegato A) "Esame di abilitazione professionale di estetista: requisiti per l'accesso, criteri generali per l'organizzazione dell'esame, per il riconoscimento dei crediti formativi, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il documento di cui all'Allegato B) "Istituzione, composizione e funzioni della Commissione provinciale per l'abilitazione professionale di estetista", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di approvare i contenuti tecnico culturali dei programmi dei corsi previsti per l'accesso all'esame di abilitazione professionale di estetista, così come da Allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, stabilendo altresì che una parte degli interventi formativi dei corsi debba essere realizzata da maestri artigiani estetisti, al fine di valorizzare questa figura come espressamente previsto dall'articolo 18 bis, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 11/2002;
- 4) di approvare lo standard di preparazione tecnico culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di estetista, così come da Allegato D), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) di approvare il format del Certificato di abilitazione professionale di estetista, come da Allegato E), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6) di rinviare la determinazione dei compensi e l'impegno degli importi necessari per il funzionamento della Commissione provinciale per l'abilitazione professionale di estetista di cui al punto 2) al successivo provvedimento di nomina dei componenti della Commissione stessa.

**7) di disporre che le disposizioni contenute negli allegati A), C) D) della presente deliberazione siano esecutive dal 1 agosto 2010 ad eccezione dell'allegato B che sarà esecutivo dal giorno della pubblicazione della presente deliberazione;**

**8) di dare atto che fino al 31 luglio 2010 si applica il regime dell'abilitazione professionale di estetista attualmente vigente;**

9) di disporre che dal 1 agosto 2010 cessano di avere efficacia le deliberazioni di Giunta provinciale di data 10 maggio 1991 n. 5487 e di data 14-08-1997 n. 8767;

10) di pubblicare la presente deliberazione nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

VIC